

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella parte in cui non ha adempiuto l'obbligo di esaminare i documenti oggetto del diniego di accesso, ritenendo di poter controllare l'operato della Commissione senza consultare la documentazione in oggetto.

4. Quarto motivo: Contraddittorietà ed errore di diritto nella parte in cui il Tribunale non ha dato adeguato rilievo ai vizi di procedura commessi nell'emanazione della decisione impugnata.

La Sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui ha negato che gli errori procedurali commessi dalla Commissione abbiano avuto conseguenze sulla capacità dell'istante di far valere il proprio punto di vista circa l'applicabilità della presunzione di riservatezza nel caso di specie. Il Tribunale non ha considerato che gli errori in questione hanno vanificato i diritti procedurali dell'istante e, di fatto, trasformato la presunzione generale di pregiudizio alle attività di indagini da presunzione relativa in presunzione assoluta.

5. Quinto motivo: Errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha negato la sussistenza di un interesse pubblico prevalente

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'affermare che non sussisteva alcun interesse pubblico prevalente da poter essere contrapposto alle eccezioni di cui all'art. 4, par. 2, del Reg. n. 1049/2001 senza tenere in debita considerazione le argomentazioni presentate dalla Ricorrente sul punto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il
17 giugno 2015 — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki**

(Causa C-294/15)

(2015/C 311/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Edyta Mikołajczyk

Convenuti: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le cause aventi ad oggetto l'annullamento di un matrimonio dopo il decesso di uno dei coniugi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ⁽¹⁾,
- 2) in caso di risposta affermativa alla prima questione, se il succitato regolamento includa nel proprio ambito di applicazione le cause aventi ad oggetto l'annullamento del matrimonio promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi,

- 3) in caso di risposta affermativa alla seconda questione, se nelle cause aventi ad oggetto l'annullamento del matrimonio, promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi, la competenza dell'autorità giudiziaria possa essere fondata sui criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 338, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il
18 giugno 2015 — «Borta» UAB/VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija**

(Causa C-298/15)

(2015/C 311/24)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: «Borta» UAB

Resistente: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 37, 38, 53 e 54 della direttiva 2004/17⁽¹⁾, letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere compresi e interpretati nel senso che:
- a) ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, nel caso in cui alcuni subappaltatori siano invitati ad eseguire un appalto di lavori, l'opera principale, come definita dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere eseguita dal fornitore;
 - b) ostano ad un sistema, stabilito dalla documentazione di gara, che prevede il cumulo delle capacità professionali dei fornitori, come specificato dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'onere controverso, in base al quale la quota corrispondente alla capacità professionale dell'operatore economico interessato (un partner nello svolgimento di un'attività congiunta) deve coincidere con la parte specifica dei lavori che tale operatore dovrà eseguire in forza dell'appalto pubblico.
- 2) Se le disposizioni degli articoli 10, 46 e 47 della direttiva 2004/17, letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere compresi e interpretati nel senso che:
- a) non comportano una violazione dei principi di parità di trattamento dei fornitori e di trasparenza qualora l'amministrazione aggiudicatrice:
 - preveda in via preliminare, nei documenti di gara, la possibilità generale di cumulare le capacità professionali dei fornitori, senza tuttavia stabilire un meccanismo per l'attuazione di tale misura;
 - in un momento successivo, quando la procedura di appalto pubblico è in corso, definisca con maggiore precisione i criteri di valutazione delle qualifiche dei fornitori, stabilendo alcune restrizioni al cumulo delle capacità professionali di questi ultimi;
 - in virtù di tale definizione più precisa del contenuto dei requisiti di qualificazione, proroghi il termine per la presentazione delle offerte e pubblichi il nuovo termine nella Gazzetta ufficiale;